DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 14

Esenzione dall'imposta sulle società

Le societa' che si costituiscono con sede nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 640; e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dall'imposta sulle societa' di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Per le societa' gia' costituite o aventi sede nei predetti territori e aventi le finalita' indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 30 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno
Estremi	Legge 26 giugno 1965, n. 717
Capo	III — Agevolazioni allo sviluppo delle attività economiche
Sezione	II — Agevolazioni per le iniziative industriali, l'artigianato e la pesca
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-degli-interventi-per-lo-sviluppo-del-mezzogiorno/art-14-esenzione-dall-imposta-sulle-societa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it